

NORME TECNICHE UNI-EN: Come, quando e perché.

Ogni giorno ci scontriamo in diversa maniera con vari “lacci e laccioli”, da rispettare od adottare per qualche attività produttiva, che ci procurano certamente qualche fastidio o disagio, anche in veste di semplici cittadini o utenti di servizi.

Pensiamo ai requisiti di conformità necessari alle cinture di sicurezza degli autoveicoli ed ai caschi per motociclisti, a quelli previsti per assicurare la sicurezza dei giocattoli (da affidare ad ignari bambini), alle prescrizioni tecniche per le caldaie da riscaldamento (periodicamente richiamate da drammatici incidenti) o, più semplicemente, al corretto dimensionamento costruttivo di porte ed uscite di sicurezza per i locali pubblici.

presente memoria divulgativa scaturisce da un fatto di cronaca che è sinteticamente rappresentato nella fotografia che accompagna l'articolo. Essa è stata fatta durante un sopralluogo effettuato in un immobile di recente costruzione, dal quale si è improvvisamente distaccato (sollecitato da forte vento) un modulo vetrato componente dei serramenti del tipo a “facciata continua”.

Fortunatamente, le condizioni meteo erano tali da sconsigliare a qualunque ospite del complesso commerciale di sostare sul terrazzo sottostante alla parete vetrata, da dove in modo improvviso e comunque certamente insospettabile, essa si era letteralmente “sganciata”.

Adesso l'incaricato alla verifica strutturale della “facciata continua” dovrà procedere all'esame della corretta esecuzione del montaggio in opera della stessa, ma anche alla verifica dell'idoneità di progettazione del “tipo” strutturale impiegato e cioè la corrispondenza ai requisiti di resistenza per carichi dovuti al vento, che è stata certamente riconosciuta quale causa diretta dell'episodio, in relazione all'ubicazione ed esposizione dell'edificio.

Per questi motivi, la tipologia di serramento utilizzata dovrà rispondere ad un preciso livello di prestazione per la resistenza ai carichi dovuti al vento, facendo salva la corretta installazione delle parti di raccordo e collegamento al telaio strutturale, assicurata dalla tecnica di lavoro e dalle capacità delle maestranze addette al montaggio.

L'argomento specifico inerente alla questione (trattasi di sistema di serramenti in “facciata continua”), è contenuto nelle norme tecniche UNI tab. 10012/67 (Zone di ventosità), nelle recenti norme UNI EN 12.210 (Classi prestazionali o esigencyali) e nel progetto di norma EN relativo ai requisiti strutturali di resistenza al vento per sistemi di facciata continua (Draft prEN tc 33.210).

Il caso presentato ci permette allora di svolgere alcune considerazioni generali intorno alla normativa tecnica, richiamandoci pertanto al significato che hanno le norme (oltre ad una comune formalità applicativa), a quando e perché utilizzarle.

L'UNI, l'Ente Unificatore Nazionale, è un ente privato, fondato nel 1921, giuridicamente riconosciuto con Decreto del Presidente della Repubblica nel 1955 ed è l'unico organo nazionale preposto per l'emanazione di norme tecniche in tutti i settori merceologici, con eccezione di quello elettrotecnico ed elettronico (CEI).

L'attività istituzionale dell'UNI è così riassumibile:

- elaborare progetti e norme tecniche, curandone la pubblicazione, la diffusione e l'aggiornamento.
- collaborare con gli enti di normazione degli altri Paesi e con organismi sovranazionali di normazione tecnica (ISO e CEN);
- promuovere studi, pubblicazioni ed iniziative atte a diffondere in generale la cultura normativa;
- promuovere l'attività di certificazione UNI.

Per dare una sommaria valutazione sulle dimensioni dell'attività normativa dell'UNI pensiamo che l'Ente ha la gestione di 682 organi tecnici, ripartiti in 58 commissioni tecniche, 161 sottocommissioni e 483 gruppi di lavoro, quest'ultimi operativamente destinati alla raccolta delle “informazioni” utili alla stesura della norma. Perciò sono tre i livelli della “normazione”, distinti in uno internazionale ISO (Organizzazione Internazionale per la Standardizzazione), uno europeo CEN (Comitato Europeo per la Normazione) e quello nazionale UNI, destinato nel lungo periodo a vedere certamente “assorbire” la propria attività in seguito alla progressiva crescita del livello normativo europeo.

Infatti, nel progetto esistente fra stati della CEE per il raggiungimento di un Mercato Unico Europeo, vi è l'eliminazione delle barriere fisiche, fiscali ed ultime, ma non ultime quelle tecniche, che dovranno quindi risultare armonizzate fra i diversi Paesi.

Il presupposto d'armonizzazione di norme tecniche e regolamenti fra Paesi membri coincide con la esistenza



La

di uno stato di "Mutuo Riconoscimento" delle prove di laboratorio e delle certificazioni già effettuate dagli organismi nazionali.

L'acronimo UNI-EN, già citato nella premessa, esplicita, infatti, il raggiungimento della norma ad un livello europeo, con l'immediata soppressione delle eventuali norme nazionali in contrasto e col recepimento obbligatorio dagli Stati membri.

Infatti, l'armonizzazione delle norme tecniche nell'ambito europeo si fonda sull'adozione del "Nuovo Approccio" (una risoluzione convenzionale del Consiglio della Comunità Europea del 1985), sulla procedura per l'informazione comunitaria per l'attività normativa, sull'accordo per il divieto di pubblicazione di norme nazionali aventi contenuti in contrasto con norme europee (Standstill Agreement) e sul recepimento obbligatorio dei paesi membri col massimo sviluppo dell'attività del CEN (Comitato Europeo di Normazione). Il presupposto dell'esistenza del "Mutuo Riconoscimento" fra tutti i Paesi membri ha, per obiettivo, quello di coordinare le strutture coinvolte nella certificazione, creando quindi un rapporto di fiducia fondato sulla:

- creazione e sviluppo dei sistemi d'accreditamento degli organismi notificati (laboratori di prova ed organismi di certificazione);
- promozione dell'applicazione generalizzata delle norme europee relative alla garanzia di qualità dei sistemi aziendali (serie EN ISO 9000);
- promozione dell'applicazione generalizzata delle norme europee relative ai requisiti cui devono rispondere gli organismi notificati (Serie EN 45.000);
- utilizzo della marcatura CE.

E' chiaro che una così complessa attività normativa presuppone delle procedure di voto dei documenti proposti dalle quali emerga l'influenza del singolo Paese membro adeguatamente proporzionato all'effettiva popolazione, ovvero agli utenti ultimi delle norme stesse.

Questo avviene in una scala di merito che vede assegnare maggior punteggio ai paesi più abitati quali Francia, Germania, Italia, Regno Unito.

Tale procedura permette ad esempio di ponderare il voto della Francia in un rapporto cinque volte maggiore a quello riconosciuto al Lussemburgo, in modo da evitare sperequazioni sul risultato finale della votazione. Vediamo quindi quali sono le utilità e le funzioni delle norme, precisando prima le differenze tra regole tecniche e norme.

Sono infatti regole tecniche quei documenti la cui applicazione è obbligatoria poiché costituiscono disposizioni di legge; esse assumono quindi un valore "cogente", ovvero di validità "imposta" dalla legge, per la quale non è ammessa deroga, come per esempio le norme che regolano le installazioni delle condutture d'alimentazione del gas combustibile.

Le regole tecniche s'identificano a livello nazionale con leggi, decreti e regolamenti, mentre nel superiore livello comunitario s'identificano con direttive e risoluzioni.

Diversamente le norme sono quei documenti prodotti mediante il lavoro congiunto delle parti disponibili interessate, approvate da un organismo riconosciuto (appunto l'Ente normatore) che forniscono linee guida o caratteristiche relative a prodotti, processi e/o servizi, la cui applicazione non è obbligatoria ma solamente consigliata e quindi volontaria.

Alcune volte possono anche essere obbligatorie, perché richiamate direttamente o indirettamente da leggi e decreti nazionali o direttive e risoluzioni a livello.

Esse hanno un'importanza non trascurabile, riscontrabile nelle seguenti funzioni:

- sono accessibili al pubblico per garantire a chiunque la possibilità di conoscerne l'esistenza e di avvalersi dei loro contenuti;
- sono il risultato di un lavoro in piena cooperazione tra tutte le parti interessate;
- sono infine approvate da un organismo qualificato e riconosciuto sul piano nazionale ed internazionale;
- sono fondate sui risultati congiunti della scienza della tecnologia e dell'esperienza, per essere infatti rappresentative dello "Stato dell'Arte";
- sono uno strumento di progresso civile, perché hanno come scopo il raggiungimento del vantaggio ottimale della comunità nel suo complesso;
- garantiscono al consumatore la durevolezza e la qualità dei prodotti in funzione della sicurezza, salute ed altre caratteristiche d'interesse collettivo;
- rappresentano per il produttore uno strumento diretto a razionalizzare i processi produttivi, a ridurre i costi post-vendita ed in ultimo ma non ultimo a diminuire i contenziosi con i clienti per prodotti difettosi.

La loro diretta utilità si riscontra nei seguenti argomenti:

- normalizzazione (unificazione) dei prodotti;
- miglioramento dell'economia in generale, espressa in termini di sforzo umano, materiale, energetico, per la produzione e lo scambio dei beni;
- rappresentare un mezzo d'espressione e comunicazione per tutte le parti interessate;
- favorire i rapporti di tipo commerciale (privati-privati, Pubblica Amministrazione-privati);
- favorire la protezione del consumatore;
- garantire il soddisfacimento (presunzione di conformità) dei requisiti di sicurezza dei prodotti, fissati in ambito comunitario (norme europee armonizzate);
- contribuire alla garanzia di protezione e sicurezza della vita;
- fornire un riferimento riconosciuto in caso di contenziosi o dispute legali;
- permettere la certificazione di un prodotto, processo e/o servizio.

Il presupposto di volontarietà, che accompagna le norme tecniche, lascia molto spazio alla loro sistematica adozione nei processi produttivi. Infatti la maggioranza degli operatori della produzione le riconoscono (e debbo purtroppo dire molto bene!) solo in sede di contraddittorio tecnico per un'eventuale controversia legale e/o nell'ambito di una transazione contrattuale di tipo extragiudiziale.

E' infatti comprensibile ritenere che, se le norme tecniche non hanno valore cogente (tale requisito impone la loro adozione in quanto richiamata dalla legge per tutelare il pubblico interesse) sono però adottate per discutere aspetti tecnici relativi alla ricerca del nesso causale di un evento o la correttezza di una procedura per la conseguente attribuzione di responsabilità di un particolare evento o processo dannoso.

E' del resto corretto assumere le norme tecniche in occasione di perizie e consulenze (svolte per esempio su mandato giudiziario), assumendo in premessa che queste sono quanto meno il documento ufficiale più rappresentativo dello "Stato dell'Arte" nel momento della loro adozione.

Per questa ragione esse assumono la dovuta autorevolezza utile a soddisfare qualunque valutazione tecnica per il raggiungimento del giudizio di merito in un ipotetico procedimento giudiziario.

Infatti le norme tecniche sono certamente l'espressione più affidabile della rappresentazione della "Regola dell'Arte", considerata anche la completezza e complessità della procedure che le vedono adottare in via definitiva, dopo una "gestazione" di diversi anni in seno alla commissione tecnica di studio.

La procedura per la costruzione della norma tecnica vede la partecipazione di gruppi di lavoro che, dopo l'individuazione di "aree di ricerca" nello specifico settore, redigono un documento (denominato progetto di norma) poi sottoposto a delle formali procedure di voto, così da risultare propedeutico alla definizione della norma ultima.

Durante lo status di "progetto di norma" (pr EN) il documento assume l'aspetto di bozza (Draft) ed è quindi fatto oggetto di studio e verifica dei suoi contenuti nel loro più autentico ed attuale significato, per gli eventuali aggiustamenti portati "in itinere" dalla commissione tecnica di studio.

Nelle intenzioni l'articolata e complessa procedura assicura certamente le maggiori garanzie di correttezza e di rispondenza, anche se sono elemento discriminante nel risultato finale le induzioni portate dai soggetti partecipanti ai gruppi di lavoro, che sono scelti fra ricercatori, professionisti e/o progettisti, rappresentanti d'industrie interessate, operatori artigiani del settore, incaricati compatibilmente con la loro disponibilità nel modo più assortito ed eterogeneo possibile, ai fini della maggiore rappresentatività.

La normativa in fine elaborata sarà tanto più aderente alla realtà quanto più eterogenea è la composizione dei partecipanti allo stesso.

Questi avranno cura di garantire il rispetto delle risultanze provenienti dalle loro specifiche competenze professionali ed anche di cercare (aggiungo io, con comprensibile malizia!) d'assicurare le condizioni di maggior vantaggio ottenibile nella norma tecnica, per quanto interessa alla propria area di produzione, categoria professionale o lavorativa.

Altra variabile di tipo "soggettivo" che contribuisce alla definizione del contenuto della norma, si apprezza nel passaggio da un livello normativo ad un altro, dove anche le discriminanti legate all'aspetto geografico avranno una loro incidenza per lo stato di conflitto di fattori diversi quale, ad esempio, la semplice differenza di latitudine tra diversi paesi Europei.

Ad oggi, solo riferendosi al settore delle costruzioni, non esistono norme armonizzate al livello europeo (EN) in quanto la complessità del confronto da sostenere in un contesto certamente differenziato per abitudini di lavoro, stili di vita e condizioni climatiche sono tali da far ritenere probabile il loro raggiungimento solo in un medio-lungo periodo.

Si pensi ad esempio alle sole differenze climatiche tra il nostro paese ed i paesi Scandinavi, con corrispondenti diversi microclimi ambientali risultanti all'interno delle abitazioni, dovuti alle forti differenze igrotermiche, per un differente uso dei sistemi di riscaldamento .

Ricorderò semplicemente come tale fattore abbia introdotto delle problematiche in sede normativa riguardo all'individuazione del tenore medio dell'umidità relativa del legno da impiegare per pavimentazioni legnose (oggi stabilita dalla norma tecnica nell'intervallo dal sette all'undici per cento).

Anche intuitivamente si potrà ben comprendere come nei paesi nordici sarà richiesta (causa il prolungato riscaldamento dei locali), un tenore d'umidità relativo del legno assai inferiore e poco conciliabile con quello

da prevedersi in latitudini mediterranee.

L'auspicio conclusivo alla presente memoria divulgativa è che l'uso della normativa unificata veda presto una diffusione capillare tra le imprese, al fine di essere sempre più uno strumento valido in fase di progettazione e per l'armonizzazione delle costruzioni di prodotti d'ogni genere.

Inoltre l'uso sistematico della normativa tecnica risulti sempre meno, come è oggi, un vincolo di ricerca per mancati adempimenti o per riconoscere e/o attribuire eventuali responsabilità oggettive di una parte, magari già coinvolta in qualche procedura giudiziale.

E' infatti dimostrato che usare la normativa tecnica unificata in modo sistematico, oltre ad assicurare il miglioramento degli standard di vita di una comunità di soggetti, riduce le anomalie di produzione, legate a fattori soggettivi non controllati, in quanto occasionali.

Essa, inoltre, ottimizza il livello produttivo e riduce fortemente il "contenzioso" legato inevitabilmente a qualsiasi attività oggetto di contratto di compravendita e/o appalto.

Concludo ringraziando il Dott. Stefano Berti, Direttore dell'Istituto per la Ricerca sul Legno - CNR - Firenze (Vice Presidente della Commissione Legno UNI, Coordinatore di gruppi di Lavoro ed Esperto Italiano per il CEN TC 175-Legno Tondo e Segato-) per la concessione della più aggiornata documentazione informativa inerente l'argomento trattato, già presentata in convegno tenuto a Milano nello scorso anno.

GLOSSARIO

ISO:	Organizzazione Internazionale per la Standardizzazione.
CEN:	Comitato Europeo di Normazione
UNI:	Ente Italiano d'Unificazione.
pr EN:	Progetto di Norma Europea.
CE:	Marchatura convenzionalmente riconosciuta, a beni provvisti di requisiti di conformità alle norme armonizzate (EN) utilizzate per la costruzione del bene.
ISO 9000:	Norme europee relative alla garanzia della qualità dei sistemi aziendali.
EN 45000:	Norme europee relative ai requisiti cui devono rispondere gli organismi notificati.
COGENZA:	Si dice cogente la norma fatta obbligatoria perché richiamata da disposizioni di Legge.
STANDSTILL AGREEMENT:	Accordo secondo il quale viene sancito il divieto di pubblicazione di norme nazionali aventi contenuti in contrasto con Norme Europee ed il recepimento obbligatorio delle norme EN con il ritiro di quelle corrispondenti nazionali, così soppresse:
STATO dell' ARTE:	Stadio di sviluppo raggiunto in un determinato momento dalle capacità tecniche relative a materiali, prodotti, processi o servizi basati su comprovati risultati scientifici, tecnologici o sperimentali.
CONFORMITA':	Insieme delle caratteristiche che un prodotto deve possedere per soddisfare le esigenze determinate dall'utilizzo cui si destina.
REGOLA dell' ARTE:	E' rappresentata da documenti (anche di natura tecnica) obbligatori ed emessi dall'organo legislativo nazionale, oppure rientranti in direttive comunitarie
NORMA TECNICA:	E' il documento volontario emesso da un organismo riconosciuto che fornisce linee guida caratteristiche e metodiche di prova, con lo scopo d'ottenere il miglior ordine in un determinato contesto applicativo.
REGOLE TECNICHE:	Documenti normativi avente un valore cogente, richiamati a livello nazionale da leggi, decreti e regolamenti. Nell'ambito europeo, esse sono richiamati in direttive comunitarie e risoluzioni.

ENTI NAZIONALI PREPOSTI AD EMETTERE NORME:

- UNI, UNICHIM, UNIPLAST per l'Italia
- UNE per la Spagna
- AFNOR/NF per la Francia
- DIN per la Germania
- BSI per il Regno Unito
- ASTM;ANSI per gli Stati Uniti d'America
- GOST per la Russia
- ON per l'Austria
- SIS per la Svezia

